



COMUNEDILUSIA
(Provincia di Rovigo)

Prot. n. 7715

Lusia, li 28/12/2024

INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Lusia (RO) non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 16/11/2022 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 16 comma 1, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative

Visto quanto previsto dall'art. 23 comma 5 e 6 del CCNI che di seguito richiamo:

Viale Europa 95, Tel 0425607026 Fax 0425607161
e-mail info@comune.lusia.ro.it
P.I. 00197480296



COMUNEDILUSIA

(Provincia di Rovigo)

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- 33 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Richiamata la delibera di G.C. 104 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 l'utilizzo della dipendente Verza Maddalena, inquadrata nell'area dei Funzionari ex cat D., del Comune di Frassinelle Polesine

Considerata la necessità di affidare la gestione delle seguenti aree: **Amministrativa ed Economico Finanziaria** e relativi servizi, al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" del Comune di Lusiana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;



COMUNITÀ DI LUSIA

(Provincia di Rovigo)

DISPONE

1. di nominare responsabile dei settori Amministrativo ed Economico Finanziario e relativi servizi, la dipendente Verza Maddalena inquadrato nell'Area Funzionari (ex cat D posizione D1) a decorrere dal 01/12/2025 al 31/12/2025 conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa.
01
2. di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del Ccnl Funzioni Locali del 16/11/2022 triennio 2019-2021 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo
4. Il compenso è determinato come segue:
 - a. retribuzione di posizione: euro 11.520,00 come previsto dell'art. 17 comma 2 del CCNL che verrà riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa (16 ore);
 - b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL funzioni locali 16/11/2022
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO
Prando Luca

